

ABSTRACT

**Alcune considerazioni su:  
qualità e comprensibilità del linguaggio giuridico e della legislazione**

contributo presentato da:

*Alessandro Galli*

partecipante al gruppo di lavoro REI:

"QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E REDAZIONE DELLE LEGGI"

La nozione di qualità dei testi giuridici – e dei testi legislativi in particolare – si è imposta in anni recenti con rinnovato vigore all’attenzione di giuristi e linguisti ampliando ulteriormente l’orizzonte del discorso giuridico e dell’annoso dibattito sulla “semplificazione normativa”. A tale riguardo si sollevano e si affrontano sommariamente, senza pretesa di esaustività, talune rilevanti questioni: il linguaggio giuridico nelle sue variegate accezioni e manifestazioni è un linguaggio *scientifico* che risponde a precise regole di logica normativa, formale e intellettuale ed è – al contempo – un linguaggio *tecnico* intriso di tecnicismi e con una propria peculiare terminologia che tendenzialmente risulta di difficile intelligibilità per il cittadino. Il legislatore statuisce inoltre le norme di legge con un proprio specifico stile che non è necessariamente sempre identico e può mutare a seconda delle finalità perseguite, del settore di regolamentazione, del contesto o sistema nel quale la legge trova la propria collocazione. D’altra parte, il diritto di tutti i cittadini a conoscere e comprendere le leggi è espressione di un nobile principio di civiltà giuridica. Affermare e garantire tale diritto impegna i soggetti deputati alla produzione di testi legislativi e gli operatori del diritto *latu sensu* a garantire costantemente, in tutti i moderni ordinamenti democratici, accessibilità, conoscibilità e comprensibilità degli atti normativi a tutti i cittadini. Una definizione della nozione di qualità del linguaggio giuridico e legislativo non può non tenere conto di tale ambivalenza e della profonda tensione conflittuale tra complessità tecnica e terminologica del linguaggio giuridico e le sempre più marcate spinte e tendenze semplificatrici. D’altra parte, sarebbe errato e fuorviante considerare come perfettamente equivalenti e coincidenti il concetto di “qualità” dei testi legislativi da un lato e i requisiti di semplicità e comprensibilità, dall’altro; la semplificazione della lingua giuridica e legislativa, per quanto opportuna, auspicabile e auspicata, non deve essere aprioristicamente intesa come obiettivo da perseguire sempre e comunque. La semplicità – ancorché disgiunta dalla *chiarezza* dell’enunciato, che è invece requisito qualitativo indispensabile del discorso legislativo - non è fine a sé stessa e deve essere circoscritta entro certi limiti, se non si vuole correre il rischio di rendere “semplicistico” un linguaggio la cui congenita complessità ha una propria ragion d’essere (e non è necessariamente aspetto in sé negativo). Un linguaggio “semplicistico” ossia eccessivamente semplice e generico è qualitativamente inadeguato in quanto di difficile interpretazione ed applicazione nel caso concreto, è pertanto fonte di incertezza giuridica con tutti i pericoli e le aberrazioni che da tale circostanza possono derivare.

Muovendo da tali premesse, si identifica, come terreno privilegiato per la definizione e l’esercizio della “qualità della normazione”, l’ambito – eminentemente tecnico - della terminologia e quello dello stile.

Un secondo ordine di questioni emerge dalla nozione “ampia” del linguaggio giuridico

**ABSTRACT**

ed istituzionale. L'italiano giuridico (come accade per numerose altre lingue europee moderne) è, al contempo, linguaggio specialistico dell'ordinamento giuridico nazionale italiano (contesto tradizionalmente monolingue e contrassegnato da una relativa "staticità") e linguaggio specialistico delle istituzioni e procedure giuridiche comunitarie e dell'Unione Europea (contesto plurilingue, sovranazionale e contrassegnato da una marcata ed incessante dinamicità). E' ovvia la constatazione che non solo le modalità di "produzione" e l'oggetto dei rispettivi linguaggi, ma anche le relazioni che intercorrono tra linguaggio, diritto e contesto sono profondamente differenti nell'un caso e nell'altro. Si può pertanto osservare come, dalla matrice comune della lingua italiana, si siano sviluppate due varietà linguistiche *ontologicamente* distinte e differenti – italiano giuridico nazionale e italiano giuridico ed istituzionale comunitario - che sono tuttavia strettamente connesse e vivono in rapporto "simbiotico" l'una con l'altra, in un processo di continua innovazione per effetto dell'integrazione europea e dell'armonizzazione del diritto comunitario.

La sfida che si pone a tutti i soggetti ai quali siano demandati il compito e la responsabilità di garantire un elevato livello di qualità della normazione nasce dal complicato problema dell'auspicata coerenza, in tutti gli stati membri dell'Unione, della terminologia giuridica comunitaria e nazionale, obiettivo fortemente ostacolato dalla circostanza che istituti, concetti giuridici, tecnicismi specifici e terminologia differiscono sovente in modo notevole da un ordinamento all'altro risultando talvolta inconciliabili.

I numerosi atti già deliberati dalle istituzioni comunitarie e le iniziative in tal senso costituiscono peraltro una fenomenologia piuttosto eterogenea per natura, forma e contenuto. Ad essi corrisponde in Italia l'encomiabile iniziativa del Consiglio della Regione Toscana, la cui legge sulla qualità e buona formulazione degli atti normativi (*Legge Regione Toscana 22 ottobre 2008, n. 55 recante Disposizioni in materia di qualità della normazione*) è il primo esempio concreto, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, della volontà di incidere sul *corpus* normativo e sul *modus operandi* del legislatore (regionale) non solo attraverso l'elaborazione di una nozione normativa di qualità della tecnica legislativa, ma anche imprimendo a tale nozione un preciso contrassegno di imperatività.

A tale riguardo e sull'esempio della predetta legge della Regione Toscana, è lasciata deliberatamente aperta la questione se (e in quale misura) sia veramente possibile, per il legislatore europeo, statuire, parallelamente all'elaborazione di una terminologia giuridica europea e nonostante la conclamata specificità delle singole realtà e culture linguistiche nazionali, regole di qualità della normazione universalmente valide ed efficaci.

*Alessandro Galli*

*Colonia, 29 settembre 2009*